



CITTÀ DI BORGOMANERO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 38 DEL 07/07/2008

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 07/07/2008

INDICE

- Art. 1 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 2 Licenza amministrativa
- Art. 3 Requisiti dei locali
- Art. 4 Distanze
- Art. 5 Superficie
- Art. 6 Pareri tecnici
- Art. 7 Attività collaterali
- Art. 8 Tipologia delle licenze
- Art. 9 Licenza all'apertura
- Art. 10 Licenza al subingresso
- Art. 11 Licenza al trasferimento
- Art. 12 Orari e modalità di esercizio
- Art. 13 Apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 14 Revoca della licenza
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Norme transitorie
- Art. 17 Rinvio

ART. 1 – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi” si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le sale dedicate esclusivamente al biliardo oppure ai giochi da tavolo. Per l'esercizio delle suddette attività è comunque necessaria la licenza prevista dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione.

ART. 2 – LICENZA AMMINISTRATIVA

L'apertura di nuove sale giochi è subordinata alla licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616. Tale licenza è regolata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione.

Il rilascio delle licenze di cui al presente regolamento deve essere comunicato alla Questura a cura del Comune.

Il rilascio delle licenze avviene previa verifica urbanistica e del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzioni incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tale attività.

ART. 3 – REQUISITI DEI LOCALI

Le licenze per sale giochi disciplinate dal presente regolamento possono essere rilasciate solo qualora i locali di esercizio siano adeguatamente insonorizzati mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica.

Ogni sala del locale dedicata al gioco, dovrà obbligatoriamente prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustreranno sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia.

Ogni macchinetta o gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la vincita è legata ad un certo margine di rischio, così come per le macchinette video poker, oppure per tutte le attività ludiche di rischio o azzardo, dovranno essere munite di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12 x 7) recanti la scritta **"IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA"** da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche durante l'utilizzo delle apparecchiature."

ART. 4 – DISTANZE

I locali adibiti all'esercizio di sale giochi devono ubicarsi nel territorio comunale, rispettando il limite di distanza minima in linea d'aria di metri 300 da altro analogo esercizio.

La suddetta distanza minima in linea d'aria di metri 300 deve sussistere altresì da ospedali, case di riposo e scuole (con esclusione degli asili, delle scuole materne e delle scuole primarie).

Dalle chiese deve invece sussistere una distanza minima in linea d'aria di metri 100.

L'eventuale accertamento della distanza di cui al presente regolamento è affidato all'Ufficio Urbanistica.

Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di parcheggio, con riferimento all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

ART.5 – SUPERFICIE

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 100, esclusi eventuali vani accessori e simili.

ART. 6 – PARERI TECNICI

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere accertata l'esistenza dei seguenti altri requisiti di carattere tecnico:

1. Collocazione dell'esercizio in base al P.R.G. vigente (parere Ufficio Urbanistica);
2. Condizione igienico-sanitaria (parere A.S.L.);
3. Condizioni di viabilità (parere Comando Polizia Municipale);
4. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635 (parere Comando Polizia Municipale);
5. Rispetto norme impatto acustico (parere ARPA).

ART. 7 – ATTIVITA' COLLATERALI

All'interno di una sala giochi, le attività collaterali (quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc.) non possono occupare un'area complessiva superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie della sala giochi medesima.

ART. 8 – TIPOLOGIA DELLE LICENZE

Il presente regolamento prevede e disciplina le seguenti licenze di competenza del Comune:

1. licenze all'apertura di un nuovo esercizio;
2. licenze al subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività;
3. licenza al trasferimento.

ART. 9 – LICENZA ALL'APERTURA

La licenza all'apertura di un nuovo esercizio è rilasciata, dietro apposita domanda in bollo, sottoscritta dall'interessato e presentata al Comune. Nella domanda l'interessato dovrà indicare le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale, specificando inoltre la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

Alla domanda di rilascio debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi;
2. planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 oppure 1:100, sulla quale sia riportata la destinazione d'uso dei singoli vani con indicazione dei relativi rapporti aeroilluminanti, altezze e dimensioni, nonché della superficie complessiva;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del locale ai sensi delle norme vigenti in materia;
4. atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
5. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
6. valutazione di impatto acustico ambientale redatto da tecnico competente in materia acustica iscritto al relativo elenco regionale, comprensiva di certificazione di avvenuta insonorizzazione del locale;
7. per l'installazione di biliardi: dichiarazione di un professionista attestante la capacità di carico del pavimento;
8. certificazione a firma di un tecnico abilitato di sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale.
9. autocertificazione resa da tecnico abilitato attestante la distanza di cui all'art. 4.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda predisposto dall'Ufficio comunale competente in materia.

ART. 10 – LICENZA AL SUBINGRESSO

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o per successione ereditaria e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:

1. documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda;
2. rinuncia del precedente titolare.

In caso di subingresso mortis causa, alla domanda deve allegarsi il seguente documento:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria.

La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria.

ART. 11 – LICENZA AL TRASFERIMENTO

La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata come indicato al precedente articolo 9 del presente regolamento.

La licenza al trasferimento di un esercizio di sala giochi è rilasciata dal comune nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

ART. 12 – ORARI E MODALITA' DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi vietati, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti in materia.

ART. 13 – APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi permanenti dovranno restare aperti per la durata della licenza.

Se il titolare della licenza interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune.

La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 14 – REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalla legge, la licenza è revocata:

1. quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
2. quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

La licenza è inoltre revocabile nei seguenti casi:

1. per ragioni di igiene e sanità del locale;
2. per motivi di pubblico interesse (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, ecc.).

ART. 15 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

La mancata esposizione dei manifesti/cartelli di informazione, così come l'apposizione degli adesivi recanti la scritta **"IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA"** (vedi art. 3) sarà punita da una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00."

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di trasferimento di un'attività già esistente si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.